

Prot. 283 del 23.12.2011

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UN DIPENDENTE DEI SERVIZI TECNICI TRA IL COMUNE DI FELITTO E L'UNIONE DEI COMUNI "ALTO CALORE"

Il giorno **23** del mese di **Dicembre** dell'anno **duemilaundici**, nella Sede dell'Unione Comuni "Alto Calore", con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge:

TRA

- GALZERANO VITO , nato a Campora (SA) il 15.06.2011, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del personale (Delegato) del **COMUNE DI FELITTO** (codice fiscale: 82002890653) con sede a Felitto (SA), in Piazza Mercato, 1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.08 del 30.09.2011, dichiarata immediatamente eseguibile;

e

- CARONNA MAURIZIO, nato a Napoli (NA) il 14.04.1968, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di PRESIDENTE pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI "ALTO CALORE"** (codice fiscale:03955710656) con sede a Felitto (SA) , in Via Insorti Ungherersi, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.08 del 30.09.2011, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

CHE con atto costitutivo sottoscritto in data 08.11.2002, rep. 96 i Comuni di Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Sacco, Valle dell'Angelo hanno costituito l'Unione dei Comuni "Alto Calore" in conformità allo Statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;

CONSIDERATO che successivamente ha aderito all'Unione dei comuni "Alto Calore" il Comune di Piaggine, recepitato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 01 del 09.09.2011;

CHE il Comune di Felitto, ha approvato il conferimento all'unione dei Comuni "Alto Calore" di una unità lavorativa in forza presso il Comune di Felitto nel settore tecnico, di categoria D, ingegnere, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni nel settore tecnico dell'Unione di Comuni "Alto Calore", approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;

tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Felitto e l'Unione di Comuni "Alto Calore", nel rispetto dell'art.32 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i. e degli artt. 13 e 14 del CCNL del personale degli enti locali stipulato il 22 gennaio 2004, stipulano la presente convenzione per gestire in forma associata una unità lavorativa in forza presso il Comune di Felitto nel settore tecnico, di categoria D1, ingegnere, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni nel settore tecnico dell'Unione di Comuni "Alto Calore".

ART. 2 – RAPPORTO DI LAVORO

L'utilizzo del personale da distaccare in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale e preventiva espressione di consenso da parte del lavoratore interessato.

Gli atti di gestione del personale distaccato all'Unione sono adottati dall'ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dal Comune per quanto di competenza.

Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro ed alle condizioni per l'attribuzione di ogni elemento accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dal Comune e dall'Unione ed i relativi atti di gestione sono adottati separatamente dal Comune e dall'Unione.

All'Unione compete l'autorizzazione agli incarichi ed ai lavori diversi da quelli previsti in convenzione e la gestione degli istituti relativi alle diverse causali di assenza dal servizio quali ferie, aspettative, congedi parentali, permessi vari, ecc.; la fruizione dei periodi di congedo avviene con modalità e periodicità tali da consentire che gli stessi incidano in modo equilibrato nell'ambito dei periodi di servizio dedicati a ciascuno degli enti che utilizzano la prestazione del lavoratore.

Le prestazioni di lavoro straordinario o gli incarichi extraufficio ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n. 165/2001 conferiti dai singoli Enti sono affidati gestiti e liquidati direttamente dagli Enti medesimi.

Per tutto quanto non previsto in questo articolo in materia di gestione giuridica ed economica del personale distaccato, si fa riferimento alla disciplina del CCNL vigente tempo per tempo e, attualmente alla disciplina degli artt 13 e 14 del CCNI stipulato il 22.01.2004.

ART. 3 – GESTIONE DEL PERSONALE IN CONVENZIONE

Ciascuno degli enti convenzionati utilizza in piena autonomia il personale di cui alla presente convenzione, nell'ambito dell'orario di servizio come sotto determinato e nell'ambito dell'orario di lavoro di ogni dipendente, secondo le proprie esigenze organizzative e funzionali nel rispetto della disciplina di legge, di regolamento e di contratto, nonché della convenzione stessa.

Il servizio sarà svolto settimanalmente presso i due Enti ripartendo le 36 ore dell'orario di lavoro del dipendente nel modo seguente:



- 28 ore nel Comune di Felitto (SA);
- 08 ore nell'Unione di Comuni "Alto Calore".

Il calendario delle prestazioni lavorative e l'orario di servizio sarà determinato dai competenti organi dei due Enti osservando la normativa contrattuale.

ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO – RAPPORTI FINANZIARI, OBBLIGHI E GARANZIE

Compete al dipendente distaccato in base alla presente convenzione per l'espletamento delle prestazioni lavorative rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso il Comune di Felitto e l'Unione di Comuni "Alto Calore" il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Tale trattamento economico ed i conseguenti assegni, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dall'Unione e dal Comune in modo proporzionale alle ore di lavoro prestate, in modo proporzionale ai servizi prestati ed in modo proporzionale ai comuni aderenti.

L'Unione, iscriverà nel proprio Bilancio tutte le spese per la retribuzione dello stipendio e degli oneri riflessi a favore del dipendente posto in convenzione, prevedendo nella parte di entrata il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di Felitto e/o degli Comuni associati che usufruiranno delle prestazioni tecniche.

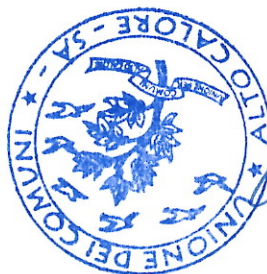
Il Comune di Felitto e/o degli Comuni associati dovranno corrispondere la quota a proprio carico entro il 20 di ogni mese fino alla durata della convenzione. In caso di inosservanza dei termini di pagamento, così come sopra determinati, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento.

L'attribuzione della responsabilità di posizione organizzativa comporterà la corresponsione della relativa indennità in proporzione alle ore prestate tra i due enti (comune ed unione) con riduzione dell'indennità presso l'ente di provenienza. Il tetto massimo derivante dal cumulo delle indennità non potrà in ogni caso superare l'importo fissato dal vigente CCNL.

Il dipendente in convenzione è autorizzato all'uso del proprio automezzo, per lo spostamento fra le sedi degli enti e le vari sedi dell'unione stesso, spettandogli il rimborso delle spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del C.C.N.L. del 14/09/2000; La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede dell'Unione seguendo il tracciato viario più breve, comprendendo il viaggio di ritorno. Le spese conseguenti sono a carico dell'Unione e verranno erogate sulla base di specifica e documentata richiesta del dipendente.

ART.5 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le amministrazioni organizzano un sistema informativo inerente il personale in convenzione, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.



Il Sindaco ed il Presidente dell'Unione dovranno consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio associato. Di tale consultazione verrà redatto un verbale.

ART. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dal 23/12/2011 e fino a nuovo provvedimento delle parti interessate.

Le amministrazioni procedono alla revisione dei contenuti e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutarne il rinnovo.

La presente convenzione, in caso di mancato tempestivo rinnovo, può essere prorogata per un periodo massimo di dodici mesi, al fine di consentire alle amministrazioni l'adozione delle soluzioni esperibili per la gestione del servizio sotto il profilo del personale addetto.

ART. 7 - EVENTUALI MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro in convenzione ed alle modalità di utilizzo, le amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte del Consiglio comunale e dell'Unione.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura organizzativa ed operativa che non incidono sugli istituti regolati dalla convenzione.

ART. 8 – RECESSO

Prima della scadenza stabilita all'art. 7 ciascun Ente ha facoltà di recedere dalla convenzione. In tal caso il recedente deve darne motivata e formale comunicazione all'altro Ente. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione e, in ogni caso, non prima di due mesi dalla comunicazione stessa.

A seguito del recesso o dello scioglimento della presente convenzione, il personale assegnato all'Unione dei Comuni, verrà riassorbito dal comune di provenienza (Comune di Felitto) alle stesse condizioni giuridiche ed amministrative precedenti alla presente convenzione.

ART. 09 – MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente convenzione e non risultassero risolvibili con accordi bonari sono demandate al Tribunale di Salerno.

ART. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI



Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.

ART.11 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo se in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, secondo comma del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI FELITTO (Delegato)

Dr Vito Galzerano



IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI "ALTO CALORE"

Dott. Maurizio Caronna

